ALLEGATO "B" al N.Rep.26774/N.Racc.11003

ALLEGATO "B"

FONDAZIONE GAL HASSIN -

CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE

DI ISNELLO

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione - Denominazione - Fondatori promotori - Fondatori aderenti - Sostenitori

1.1. Al fine di promuovere la ricerca e la conoscenza delle scienze astronomiche è costituita una Fondazione con la denominazione **"FONDAZIONE GAL HASSIN - CENTRO INTERNAZIONALE PER LE SCIENZE ASTRONOMICHE DI ISNELLO".**

1.2. La Fondazione assume lo schema giuridico della "***Fondazione di partecipazione***".

1.3. I membri della Fondazione sono:

- Fondatore Promotore
- Fondatori Aderenti
- Sostenitori

1.4. ***(Fondatore Promotore)***

E' Fondatore Promotore il Comune di Isnello che ha sottoscritto l'atto costitutivo.

1.5. ***(Fondatori Aderenti)***

Possono successivamente assumere la qualifica di Fondatori Aderenti enti pubblici e persone giuridiche, pubbliche o private, italiane o straniere che, intendendo concorrere al perseguimento degli scopi della Fondazione, ne incrementino il fondo di dotazione mediante apporto di beni materiali (somme di denaro, beni mobili o immobili) o immateriali (come ad esempio know how, opere dell'ingegno); è possibile anche l'apporto di altre prestazioni suscettibili di valutazione economica quali il godimento di beni mobili o immobili, i servizi professionali o altre prestazioni di fare.

Ogni nuovo Fondatore Aderente sarà ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della Fondazione nella quale dovrà essere specificato l'apporto che intende dare alla Fondazione e la sua valutazione economica; sulla domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

La maggioranza dei Fondatori deve essere costituita da enti pubblici.

I Fondatori Aderenti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti, se emanati. I Fondatori che hanno apportato prestazioni obbligatorie e/o periodiche possono essere esclusi nel caso di inadempimento degli obblighi assunti.

1.6. ***(Sostenitori della Fondazione)***

Possono assumere la qualifica di Sostenitori gli enti, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, italiane

o straniere che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito della Fondazione.
Ogni Sostenitore viene ammesso su sua domanda rivolta al Presidente della Fondazione nella quale dovrà essere specificato l'apporto che intende dare alla Fondazione; sulla domanda deciderà il Consiglio di Amministrazione con delibera adottata col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.
I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti.
La qualifica di sostenitore non è trasmissibile.

1.7. ***(Diritti dei Fondatori e dei Sostenitori)***
Il Presidente della Fondazione deve informare periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, i Fondatori e i Sostenitori sulla gestione e sulle attività della Fondazione e, in particolare, deve inviare loro una relazione annuale sull'attività svolta dalla medesima e sulle risultanze del Bilancio consuntivo.
I Sostenitori della Fondazione possono essere invitati all'Assemblea dei Fondatori, senza diritto di voto.

1.8. ***(Esclusione)*** Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, col voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione dei Fondatori e dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, con particolare riguardo:
* all'inadempimento dell'obbligo assunto di effettuare i loro apporti;
* alla condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
* qualora si tratti di enti o persone giuridiche, in caso di trasformazione, fusione o scissione; trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo; ricorso al mercato del capitale di rischio; estinzione, determinata da qualsiasi causa; apertura di procedure di liquidazione; fallimento o apertura di procedure concorsuali di tipo diverso.

1.9. ***(Recesso)*** I Fondatori Aderenti e i Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte per il tempo pattuito; i beni conferiti in proprietà e i contributi versati non possono essere restituiti.
Il Fondatore Promotore non può recedere e non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

ARTICOLO 2

Sede – Durata

2.1. La Fondazione ha sede in Isnello.

2.2. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

Finalità e azioni

3.1. La Fondazione ha la finalità di svolgere attività di ricerca e divulgazione scientifica in campo astronomico; in particolare, essa intende gestire il Centro per la ricerca, la Divulgazione e la Didattica delle Scienze Astronomiche del Comune di Isnello.

3.2. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente le finalità indicate al punto 3.1; non può svolgere altre attività, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

3.3. La Fondazione, per il perseguimento di tali finalità può, a titolo esemplificativo, svolgere le seguenti attività direttamente connesse a quelle istituzionali:

- programmare e realizzare eventi culturali nel territorio siciliano relativi alla ricerca, alla divulgazione e alla didattica delle scienze astronomiche, aventi rilevanza anche a livello nazionale e internazionale;
- collaborare con i soggetti pubblici e privati nell'ambito delle stesse finalità anche attraverso azioni di coordinamento e di promozione nell'ambito del territorio nazionale e collaborare con gli altri Enti e Istituzioni nazionali ed estere che si occupano della ricerca, della divulgazione e della didattica delle scienze astronomiche;
- organizzare studi, ricerche, iniziative scientifiche, attività formative, didattiche e divulgative, anche in collaborazione con il sistema scolastico ed universitario e con istituzioni cultura universitarie e di ricerca, oltre che siciliane, anche italiane e straniere;
- organizzare iniziative tese a promuovere e facilitare la fruizione delle attività culturali da parte del pubblico;
- realizzare tutte le attività, i servizi e le iniziative che possono contribuire ai conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, comprese iniziative di interesse culturale e formazione e perfezionamento, quali la promozione e la organizzazione di studi, convegni, seminari, eventi, mostre, film, video e manifestazioni espositive;
- stipulare tutti gli atti, contratti o convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati che siano considerati opportuni e utili per il raggiungimento degli scopi della fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque posseduti o detenuti;
- raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione diretta e indiretta della propria attività istituzionale anche attraverso attività di merchandising e attività editoriale:
- artecipare ad associazioni, enti, istituzioni, fondazioni ed ogni altro organismo !a cui attività sia rivolta al perse-

guimento di scopi analoghi o comunque connessi a quelli de Fondazione medesima; la Fondazione potrà anche prendere l'iniziativa per costituire concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;
- erogare finanziamenti a soggetti che perseguono scopi analoghi o connessi a quelli della Fondazione;
- amministrare, gestire e disporre dei beni di cui abbia la disponibilità a qualsiasi titolo;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, che sia considerato opportuno e utile per il raggiungimento degli scopi della Fondazione tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- istituire corsi e scuole di preparazione e perfezionamento nonché accreditarsi quale agenzia formativa riconosciuta ai sensi di Legge nel territorio siciliano;
- erogare premi e borse di studio ai partecipanti all'attività culturale e alle altre attività svolte dalla Fondazione, se del caso instaurando rapporti di collaborazione con Istituti di Ricerca, Università o altri enti pubblici o privati;
- promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o servizi ai sovventori, non solo in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, ogni altra attività idonea ovvero di supporto, prevalentemente nel territorio siciliano.

ARTICOLO 4

Patrimonio e fondo di gestione

4.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione iniziale e dai successivi apporti effettuati a titolo di dotazione;
- da eventuali avanzi di gestione destinati al patrimonio;
- dai fondi di riserva comunque costituiti;
- da proventi conseguiti dalla Fondazione con lo svolgimento delle proprie attività, anche commerciali qualora vengano espressamente destinati al patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
- dalla proprietà ovvero da diritti reali limitati o diritti di godimento di natura obbligatoria su beni mobili o immobili funzionali al perseguimento degli scopi della fondazione espressamente destinati al patrimonio;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici e privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- da ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione ed e-

spressamente destinata al patrimonio.
4.2. Costituisce, altresì, patrimonio della Fondazione l'immobile sito in Contrada Fontana Mitri, eletto sede della Fondazione, di proprietà del Comune di Isnello e concesso in comodato d'uso gratuito alla Fondazione per tutta la durata della vita della stessa. Tutti i beni mobili e le attrezzature meccaniche site all'interno di detto immobile diverranno di esclusiva proprietà della Fondazione, per effetto di atto di donazione da parte del Comune di Isnello a seguito dell'iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato istituito presso la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana.
4.3. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile; in caso di cessazione della Fondazione a qualsiasi causa, i beni mobili ed immobili costituenti patrimonio della Fondazione saranno devoluti ai sensi del successivo articolo 13.
4.4. L'attribuzione in godimento di beni o la prestazione di servizi utili al perseguimento dei fini della Fondazione da parte del Fondatore promotore e dei Fondatori Aderenti sarà disciplinata da apposita convenzione che stabilirà anche le modalità di utilizzazione e di manutenzione dei beni medesimi.
4.5. La Fondazione dispone, oltre che del fondo di dotazione, anche di un fondo di gestione per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Tale fondo di gestione è costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio;
- dal contributo ordinario eventualmente versato dal Fondatore Promotore e dai Fondatori Aderenti;
- dai contributi di denaro o di altri beni suscettibili di valutazione economica apportati dal Fondatore promotore o dai Fondatori Aderenti o dai Sostenitori ovvero da terzi;
- dalle liberalità, dirette o indirette, e dai lasciti testamentari non destinati al Fondo di dotazione;
- da eventuali contributi erogati dallo Stato, dagli enti locali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi e dagli introiti derivanti dalle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse della Fondazione;
- da ogni entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione e non destinata al patrimonio.

ARTICOLO 5
Esercizio finanziario

5.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
5.2. Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il trentuno marzo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Il bilancio preventivo e consuntivo, con la relazione programmatica e relativi allegati devono essere

trasmessi al Fondatore Promotore, ai Fondatori Aderenti e ai Sostenitori almeno dieci giorni prima del Consiglio di Amministrazione convocato per la loro approvazione.

5.3. Nella redazione del bilancio si applicano i principi di prudenza, di sana amministrazione e del rispetto dell'integrità patrimoniale della Fondazione, adottando per il conto consuntivo gli schemi di rappresentazione previsti da norme imperative o raccomandati dalla dottrina contabile per gli enti senza fine di lucro. In ogni caso gli organi della Fondazione, ognuno per le rispettive competenze, possono assumere nuove obbligazioni solo nel limite complessivo degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

5.4. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione della attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse; se necessario essi devono essere in via prioritaria destinati alla ricostituzione del patrimonio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 6

Organi

6.1. Sono Organi della Fondazione:

* il Presidente della Fondazione
* l'Assemblea dei Fondatori
* il Consiglio di Amministrazione
* il Direttore Scientifico
* il Comitato Scientifico
* il Revisore dei Conti
* l'Assemblea di partecipazione.

6.2. Presidente della Fondazione, Consiglio di Amministrazione, Direttore Scientifico, Revisore dei Conti durano in carica cinque anni e i loro componenti possono essere eventualmente confermati per un altro quinquennio, al termine del quale non sono immediatamente rieleggibili.

6.3. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

* Presidente della Fondazione;
* tre consiglieri eletti dal Consiglio Comunale di Isnello, esterni all'organo consiliare;
* due consiglieri eletti dall'Assemblea dei Fondatori.

6.4. Il Consiglio di Amministrazione nomina:

* il Presidente
* il Direttore Scientifico
* i componenti del Comitato Scientifico.

6.5. L'assemblea dei Fondatori è costituita da tutti i fondatori (il fondatore promotore e i fondatori aderenti) nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali e nomina due Consiglieri e il Revisore dei Conti.

6.6. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore Scien-

tifico e da otto componenti scelti fra astronomi di chiara fama ai quali viene riconosciuta la competenza adeguata. Si riunisce, su convocazione del Direttore Scientifico, almeno due volte l'anno. Viene inoltre convocato dal Direttore Scientifico qualora lo ritenga necessario o qualora ne venga fatta richiesta dal Presidente della Fondazione o dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso. Definisce il programma delle attività del Centro, sia rivolti alla ricerca astronomica sia alle attività divulgative e didattiche e valida le richieste di progetti di ricerca.

6.7. L'assemblea di partecipazione è costituita da tutti i Fondatori e da tutti i Sostenitori.

6.8. Le riunioni di tutti gli organi collegiali saranno presiedute dal loro Presidente o in mancanza dal soggetto eletto dai partecipanti all'inizio della seduta; il Presidente provvede alla nomina di un Segretario per la redazione del verbale della riunione.

Le riunioni saranno validamente costituite anche se tenute a mezzo videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità e di parità di trattamento dei partecipanti; a tal fine, è necessario che:

-- a) sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati delle eventuali votazioni;

-- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

-- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestivamente e visionare la documentazione eventualmente predisposta per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo documenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

ARTICOLO 7
Presidente

7.1. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione non tra i suoi componenti, scegliendolo tra persone dotate di chiara competenza scientifica o amministrativa. Il Consiglio deve provvedere alla nomina nella sua prima seduta e comunque nel più breve tempo possibile.

7.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne promuove le attività e compie tutti gli atti, operazioni e attività deliberati dall’organo di amministrazione.

7.3. Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio di Amministrazione e, nell’ambito degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione e degli indirizzi del Comitato scientifico, svolge le seguenti funzioni:

* convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, stabilendo l’ordine del giorno e dirigendone i lavori;

* dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
* predispone i programmi di attività della Fondazione, da sottoporre al parere del Comitato scientifico e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e ne cura la realizzazione;
* cura la programmazione annuale e pluriennale, dirige gli uffici, adotta gli atti di gestione del personale e definisce gli orari di servizio;
* informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti;
* informa periodicamente, comunque almeno una volta l'anno, i Fondatori e i Sostenitori sulla gestione della Fondazione e in particolare invia loro una relazione annuale sull'attività svolta dalla medesima e sulle risultanze del Bilancio consuntivo;
* sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
* ha la rappresentanza legale e la firma della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio;
* in caso di necessità e urgenza, può adottare atti di competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica alla prima riunione di detto Consiglio;
* compie tutti gli atti e le attività comprese nella gestione corrente del Centro;
* convoca e presiede l'Assemblea dei Fondatori.

7.4. In caso di assenza o impedimento del Presidente o di sua cessazione dalla carica in corso di mandato lo sostituisce il consigliere designato all'interno del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, il consigliere più anziano d'età. Prima della nomina del Presidente da parte del Consiglio appena insediato il consigliere più anziano di età tra quelli eletti dal Consiglio Comunale svolge di diritto le funzioni di Presidente, salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8
Assemblea dei Fondatori

8.1. E' costituita dai rappresentanti dei Fondatori; ogni Fondatore, promotore o aderente, ha diritto a un voto.

8.2. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e per richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Revisore dei Conti o per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti della stessa Assemblea. Viene convocata presso la sede della Fondazione o anche altrove.

L'Assemblea è convocata mediante posta elettronica certificata, lettera raccomandata A.R., fax, e-mail o consegna a mano, sottoscritto per ricevuta, dell'invito contenente l'ordine del giorno e l'orario della eventuale seconda convocazione che deve avvenire almeno ventiquattro ore dopo la prima nel caso in cui questa vada deserta. L'avviso di convocazio-

ne deve essere inviato ai soci almeno tre giorni prima della data della riunione.
L'Assemblea è regolarmente costituita con l'intervento della maggioranza dei Fondatori e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8.3. l'Assemblea ha la funzione di indirizzo sull'attività della Fondazione e svolge i seguenti compiti:
* emana atti di indirizzo generale per il conseguimento degli obiettivi;
* approva gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione;
* approva gli indirizzi e i criteri per il miglior utilizzo del patrimonio;
* propone al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche statutarie;
* esprime pareri non vincolanti in merito al Bilancio di esercizio;
* esprime pareri non vincolanti su ogni argomento che le venga sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
* elegge due componenti del Consiglio di Amministrazione;
* determina il compenso del Presidente e dei consiglieri di Amministrazione;
* nomina il Revisore dei Conti (anche per sorteggio);
* quant'altro ad essa demandato dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 9
Consiglio di Amministrazione

9.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sei membri, compreso il Presidente.
9.2. I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni. Possono essere confermati una sola volta. Allo scadere di due mandati non sono immediatamente rieleggibili.
I consiglieri durano in carica con pieni poteri fino all'accettazione dei nuovi amministratori che li sostituiscono.
9.3. Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.
9.4 In ogni ipotesi di vacanza della carica di consigliere durante il mandato, i consiglieri cessati dalla carica sono sostituiti con altro consigliere designato dallo stesso soggetto che aveva designato il consigliere cessato. I consiglieri nominati in sostituzione scadono quando sarebbe scaduto il consigliere da loro sostituito.
9.5. Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, secondo criteri di economicità, efficacia ed efficienza.
In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede alle nomine di:
* Presidente della Fondazione

* Componenti del Comitato Scientifico
* Direttore scientifico

e inoltre:

* delibera su tutte le materie poste all'ordine del giorno;
* determina il compenso spettante al Revisore dei Conti sulla base del minimo previsto dalle tariffe professionali;
* esercita l'azione di responsabilità comportante la revoca immediata dalla carica, nei confronti delle figure di propria nomina;
* delibera l'ammissione alla Fondazione di nuovi Fondatori Aderenti e Sostenitori nonché la loro esclusione nei casi di cui all'art.1 comma 8;
* delibera su iniziative e attività come da programma delle attività, annuale e pluriennale;
* delibera su bilanci annuali e pluriennali e consuntivi di esercizi finanziari;
* approva il regolamento organico e tutti gli atti che si riferiscono alla gestione del personale;
* delibera la pianta organica del Centro e provvede alle assunzioni del personale;
* approva i programmi e gli obiettivi;
* determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire nell'amministrazione del patrimonio per l'attuazione degli scopi della fondazione, nonché i relativi programmi di intervento cui deve attenersi la Fondazione, nei limiti delle risorse disponibili;
* predispone e approva il bilancio preventivo e la relazione programmatica;
* propone, se necessario, al Fondatore promotore, ai Fondatori aderenti e ai Sostenitori di corrispondere eventuali contributi al fondo di gestione;
* predispone e approva il bilancio consuntivo;
* modifica lo statuto, nei limiti consentiti dalla legge e fermi rimanendo gli scopi della Fondazione;
* predispone e approva l'eventuale regolamento della Fondazione o delle sue articolazioni;
* può delegare specifici compiti ai consiglieri;
* decide il compimento di qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione e dunque il compimento di qualsiasi atto o operazione mobiliare o immobiliare, finanziaria o di partecipazione a società, consorzi o altri enti od organismi collettivi finalizzati o comunque connessi agli scopi della Fondazione. Il Consiglio in particolare, a titolo esemplificativo, potrà alienare e acquistare a qualsiasi titolo beni mobili ed immobili, contrarre mutui e finanziamenti di qualsiasi genere, stipulare contratti di locazione finanziaria assumendo la qualità di utilizzatore e compiere qualsiasi altro atto anche di disposizione connesso agli scopi della Fondazione;
* autorizza la Fondazione a stare in giudizio e nomina i

suoi difensori;
* adotta tutte le altre decisioni che il presente Statuto non attribuisce ad altri organi e quelle comunque attinenti all'organizzazione e gestione della Fondazione, allo svolgimento della sua attività per il conseguimento degli scopi della Fondazione stessa.
Per i detti scopi il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che potrà decidere di delegare al Presidente.
9.6. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso comunicato ai consiglieri in carica almeno tre giorni prima a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano e sottoscritta per ricevuta.
9.7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica (anche se il loro mandato è scaduto e il loro incarico è prorogato in attesa dell'insediamento dei nuovi consiglieri). Delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
9.8. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona dal medesimo designata all'interno dello stesso consiglio o, in mancanza, dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

ARTICOLO 10
Comitato Scientifico - Direttore Scientifico

10.1. Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore Scientifico che lo presiede e da otto componenti scelti fra astronomi di chiara fama ai quali viene riconosciuta la competenza adeguata.
10.2. Si riunisce, su convocazione del Direttore Scientifico, almeno due volte l'anno. Viene inoltre convocato dal Direttore Scientifico qualora lo ritenga necessario o qualora ne venga fatta richiesta dal Presidente della Fondazione o dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso. E' validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica.
10.3. Definisce il programma delle attività del Centro, sia rivolti alla ricerca astronomica sia alle attività divulgative e didattiche e valida le richieste di progetti di ricerca.
Il Comitato scientifico formula proposte sulle attività della Fondazione a norma dell'art. 3 e può segnalare le persone ritenute idonee a collaborare nell'attuazione delle attività.
10.4. Il Comitato Scientifico approva le proposte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore Scientifico.
10.5. I componenti del Comitato Scientifico durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e possono essere riconfermati.

I componenti che vengono a cessare dalla carica per qualsiasi causa vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione per il rimanente periodo del mandato.

ARTICOLO 11
Revisore dei Conti

11.1. L'Assemblea dei Fondatori nomina il Revisore dei Conti, scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili e delle società di revisione contabile. La scelta del soggetto da nominare può avvenire anche per sorteggio con modalità analoghe a quelle previste per gli Enti Pubblici.

11.2. Il Revisore dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti partecipa - se invitato e senza diritto di voto - alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Partecipa obbligatoriamente alle riunioni del Consiglio di Amministrazione dedicate a predisporre e approvare il bilancio preventivo e consuntivo.

11.3. Il Revisore dei Conti può in qualunque momento procedere ad atti di ispezione o controllo nonché chiedere notizie sull'andamento delle operazioni della fondazione.

11.4. Il Revisore dei Conti resta in carica per cinque esercizi e scade alla data del Consiglio di Amministrazione che approva il bilancio consuntivo del quinto esercizio dalla carica.

ARTICOLO 12
Assemblea di partecipazione

12.1. L'assemblea di partecipazione è costituita da tutti i Fondatori e da tutti i sostenitori e viene convocata dal Presidente della Fondazione, quando lo ritiene opportuno o quando ne facciano richiesta almeno il venti per cento dei fondatori e dei partecipanti (numero calcolato per teste), per dare un parere consultivo in ordine alla programmazione dell'attività della Fondazione e/o in ordine ai bilanci preventivo o consuntivo.

ARTICOLO 13
Estinzione della Fondazione

13.1. La Fondazione è costituita senza limiti di durata.

13.2. In caso di estinzione della Fondazione, per qualsiasi causa prevista dalla legge, il suo patrimonio, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 30 e 31 del Codice Civile, sarà devoluto al Comune di Isnello e da questo destinato a fini di pubblica utilità nei modi di legge.

13.3. I beni concessi in semplice uso o godimento alla Fondazione torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti dopo l'estinzione.

ARTICOLO 14
Vigilanza

14.1. La Fondazione è soggetta a vigilanza ai sensi del-

l'art.25 del codice civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 15

Rinvio

15.1 Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to: Eleonora Di Fede - Giovanni Battista Valsecchi - Giuseppina Micela - Francesco Licata di Baucina - Miciotto Pasqualino - Antonino Giglio - A.Piscitello